

SKF INDUSTRIE S.P.A.

società unipersonale, appartenente al gruppo svedese "SKF", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RIV-SKF Officine di Villar Perosa S.p.A.

Sede sociale in Torino, via dell'Arcivescovado n. 1

Capitale sociale euro 54.600.000,00

Numero codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino:02663880017

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

INDICE

1. Introduzione

2. Principi generali

- 2.1. Principi etici generali
- 2.2. Impegni di SKF
- 2.3 Destinatari del Codice Etico
- 2.4 Efficacia del Codice Etico

3. Rapporti con i dipendenti

- 3.1 Selezione, assunzione ed avanzamento del personale
- 3.2 Valorizzazione e formazione del personale
- 3.3 Ambiente di lavoro, integrità e tutela della persona

4. Rapporti con collaboratori e consulenti

5. Rapporti con i clienti e fornitori

6. Rapporti con gli azionisti

- 6.1 Patrimonio
- 6.2 Trasparenza verso il mercato
- 6.3 Attività contabili
- 6.4 Controllo interno

7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

8. Rapporti con i concorrenti

9. Rapporti con la comunità

- 9.1 Tutela dell'ambiente
- 9.2 Sindacati e partiti
- 9.3 Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa

10. Conflitto di interessi

- 10.1 Rapporti di lavoro
- 10.2 Rapporti familiari
- 10.3 Investimenti

10.4 Omaggi

11. Vigilanza sull'applicazione del codice etico e conseguenze della sua violazione

11.1 Organismo di Vigilanza

11.2 Segnalazioni relative a violazioni del Codice

11.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

11.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

11.5 Sanzioni nei confronti dei collaboratori, consulenti e controparti contrattuali

1. Introduzione

SKF Industrie S.p.A. (di seguito indicata come “SKF” o come “Società”) è la principale consociata italiana del Gruppo SKF fondato nel 1907 a Göteborg, in Svezia.

SKF costituita in Italia nel luglio del 1980, con sede legale in Torino è una società *leader* nella fornitura di prodotti, soluzioni e servizi nel business dei cuscinetti volventi.

Con il presente Codice Etico di Comportamento (“Codice Etico” ovvero “Codice”) approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2004, la Società stabilisce le regole di condotta che intende seguire nell’esercizio della propria attività d’impresa.

Il Codice Etico è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi in esso contenuti all’interno di SKF nonché a fungere da elemento distintivo ed identificativo della Società nei confronti del mercato e dei terzi che intrattengono rapporti con la stessa.

SKF detiene partecipazioni di controllo in società con attività nel settore della componentistica tecnica in gomma, in quello dei mandrini e viti a ricircolo di sfere per l’industria delle macchine utensili, nella fabbricazione di componenti per cuscinetti volventi, nonché nella vendita di attuatori elettromeccanici, viti a ricircolo di sfere e rulli e sistemi di guida lineare.

Nella sua qualità di “Capogruppo” italiana, SKF si impegna a dare massima diffusione al Codice Etico ed a fare quanto in proprio potere affinché i principi dello stesso siano recepiti e osservati anche dalle società controllate.

Ogni comportamento contrario ai principi ed alle disposizioni stabilite dal Codice Etico è perseguito e sanzionato.

2. Principi generali

2.1 Principi Etici generali

Tutte le attività di SKF devono essere svolte nell'osservanza della legge in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi dei dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, azionisti, partner commerciali e finanziari.

Per tale motivo SKF intende improntare l'esercizio della propria attività al rispetto dei principi etici generali di seguito enunciati.

- Rispetto della legge, onestà, rigore ed integrità

SKF si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, respingendo ogni pratica illegale.

Il perseguimento di un interesse della Società non potrà essere considerato, in alcun caso, un'esimente al mancato rispetto della legge.

Gli organi di governo societario, la direzione aziendale, ed in generale i dipendenti ed i collaboratori della Società sono tenuti a rispettare la normativa vigente, il Codice Etico e le normative aziendali ad essi relative.

- Imparzialità, lealtà e non discriminazione

SKF considera l'imparzialità di trattamento e la lealtà valori fondamentali nello svolgimento di ogni relazione esterna ed interna alla Società.

SKF contrasta, respinge e sanziona qualunque atteggiamento anche solo apparentemente discriminatorio con riguardo a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

I dipendenti e collaboratori della Società, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono rispettare il principio di imparzialità, lealtà e non discriminazione, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni che non siano basate su valutazioni tecnico-professionali.

- Rispetto di dipendenti, collaboratori e persone

SKF rispetta e tutela i valori ed i diritti degli individui. In particolare la Società garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo nell'osservanza del principio di uguaglianza e di non discriminazione e dell'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

I dipendenti e i collaboratori della Società, a tutti i livelli, hanno il dovere di improntare i propri comportamenti a criteri di correttezza, collaborazione e rispetto reciproco.

- Trasparenza, affidabilità e riservatezza

SKF ed i suoi collaboratori si impegnano a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, coloro i quali intendono intrattenere rapporti con la Società siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti e delle conseguenze rilevanti.

SKF assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle norme giuridiche vigenti.

I dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

- Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dell'attività d'impresa e delle prestazioni professionali

SKF esegue la propria attività d'impresa fornendo prestazioni di elevato livello qualitativo. A tal fine le prestazioni professionali dei dipendenti e dei collaboratori della Società devono essere eseguite con la massima diligenza, accuratezza e professionalità.

- Concorrenza leale

SKF svolge la propria attività d'impresa nel rispetto della concorrenza leale, valore fondamentale per lo sviluppo del mercato e per la tutela degli interessi dei consumatori e della comunità.

- Immagine

L'immagine e la reputazione di SKF sono valori da tutelare e sviluppare attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici stabiliti nel presente Codice.

I dipendenti e collaboratori della Società devono astenersi da qualunque comportamento che possa ledere l'immagine di SKF.

2.2 Impegni di SKF

Al fine di assicurare la conoscenza ed il rispetto del Codice Etico SKF si impegna a:

- assicurare tempestiva diffusione del Codice Etico a dipendenti, collaboratori e a tutti quelli che ne sono soggetti;
- assicurare che ogni emendamento al Codice sia trasmesso a tutti i soggetti interessati;
- dare appropriato supporto educativo al fine di assicurare risposte in relazione a qualsiasi domanda, dubbio, suggerimento o lamentela connessa al Codice;
- assicurare che i dipendenti, collaboratori o terzi che riportano violazioni del Codice non siano soggetti a nessuna forma di discriminazione;
- imporre sanzioni proporzionate alla violazione del codice;
- regolarmente controllare il rispetto del codice.

La Società si impegna ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, dal CCNL ovvero dal contratto individuale di lavoro e dalle procedure aziendali in materia di rapporti di lavoro.

La Società farà quanto in proprio potere al fine di assicurare che gli impegni appena indicati siano condivisi da collaboratori, consulenti, fornitori ed ogni altra parte con cui SKF intrattiene relazioni commerciali.

A tal proposito SKF non intratterrà, ovvero non continuerà, alcun rapporto commerciale con coloro che rifiuteranno espressamente di sottostare ai principi previsti dal Codice Etico e, al contempo, informerà e metterà a disposizione di consulenti, fornitori o di ogni soggetto con cui intrattiene rapporti commerciali una copia del Codice Etico.

SKF apprezza ogni contributo costruttivo proveniente da impiegati, collaboratori e terzi, teso al miglioramento del Codice.

2.3 Destinatari del Codice Etico

Le norme del Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti di SKF e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nell'ambito dei rapporti contrattuali con la Società medesima.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dirigenti di SKF sono tenuti ad operare sulla base degli standard etici fissati dal presente Codice. Essi devono agire in modo da rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti e collaboratori e da dimostrare agli stessi che il rispetto del Codice è un aspetto essenziale della qualità del loro lavoro.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o di collaborazione con SKF (quali, ad esempio, consulenti, agenti, ecc.) sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico.

I dipendenti della Società possono prendere visione del Codice Etico su Data Base Notes dedicato, nonché presso l'unità organizzativa di cui sono parte. A tal proposito, tutti i dipendenti devono ricevere comunicazione scritta dell'avvenuta pubblicazione del Codice Etico sul Data Base di cui sopra, nonché della possibilità di consultarlo presso il responsabile dell'unità organizzativa di cui sono parte.

Una copia del Codice Etico è inoltre affissa in bacheca.

I dipendenti e collaboratori della Società possono chiedere copia del Codice, in ogni tempo, all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e collaboratori di SKF che necessitano dei chiarimenti relativamente ai principi ed alle disposizioni del Codice Etico devono contattare l'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e collaboratori della Società devono portare a conoscenza degli organi a ciò deputati ogni violazione ovvero richiesta di violazione del Codice. Ogni segnalazione presentata senza fondata motivazione costituisce violazione del Codice Etico.

2.4 Efficacia del Codice Etico

I dipendenti di SKF oltre che a seguire il contratto di lavoro secondo correttezza e buona fede devono rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice Etico la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile.

L'osservanza delle medesime deve considerarsi inoltre parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i collaboratori non subordinati e la Società chiederà l'inserimento di una specifica pattuizione in merito, qualora mancante, nei contratti in essere al momento della diffusione del presente Codice Etico nonché in quelli di futura sottoscrizione.

I dipendenti, collaboratori e controparti contrattuali della Società hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione con ogni conseguenza di legge o di contratto.

3. Rapporti con dipendenti

SKF riconosce che risorse umane motivate e professionali sono elemento fondamentale per lo svolgimento dell'attività di impresa, per l'accrescimento del valore della Società e per la soddisfazione dei clienti.

I principi che seguono confermano l'importanza per SKF del rispetto per l'individuo e l'impegno della Società di operare assicurando parità di trattamento e non discriminazione.

3.1 Selezione, assunzione ed avanzamento del personale

SKF si impegna a considerare le persone candidate ad un impiego unicamente sulla base dei meriti e della competenza professionale.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze della Società nell'osservanza della pari opportunità per tutti i soggetti. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale con rispetto della *privacy* e delle opinioni del candidato.

SKF respinge e contrasta la finalizzazione e la strumentalizzazione della selezione, assunzione od avanzamento del personale per l'ottenimento di favori o per la concessione di privilegi.

In fase di selezione, assunzione e gestione del personale, SKF respinge e contrasta qualunque forma di discriminazione fondata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali dei candidati o dei dipendenti, garantendo pari opportunità e non discriminazione ad ogni dipendente e si impegna ad attivarsi al fine della rimozione di eventuali ostacoli all'effettiva realizzazione di tale situazione.

3.2 Valorizzazione e formazione del personale

SKF si impegna ad utilizzare e valorizzare pienamente tutte le competenze professionali dei dipendenti organizzando incontri formativi finalizzati all'apprendimento di elementi essenziali per l'esercizio dell'attività di ciascun dipendente e all'aggiornamento di quelli già acquisiti.

3.3 Ambiente di lavoro, integrità e tutela della persona

SKF si impegna a garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti in relazione alla prevenzione di rischi e alla tutela della salute nel rispetto della vigente normativa.

SKF si impegna a far rispettare il divieto di fumare nei luoghi nei quali possa generare pericolo per la sicurezza dell'attività lavorativa e la salubrità degli ambienti, così come previsto dalle normative vigenti.

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti contrastando e respingendo ogni atto di violenza psicologica e qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e dei suoi valori.

SKF contrasta e respinge, nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, ogni tipo di molestia che, a titolo esemplificativo, può verificarsi con la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti dei singoli lavoratori o gruppi di lavoratori ovvero tramite l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui.

SKF non ammette molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di risultare sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

Ciascun dipendente deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto, e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

La Società equipara ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa ovvero che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

4. Rapporti con collaboratori e consulenti

I collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti di SKF sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con la Società o nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla stessa, a comportarsi nel rispetto dei principi del Codice Etico, delle normative aziendali e delle istruzioni e prescrizioni impartite dal personale di SKF.

SKF procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo diretto a realizzare o ottenere favori o vantaggi. In tale ambito, SKF considera unicamente la competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa, correttezza e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

SKF si impegna a corrispondere a consulenti e collaboratori compensi commisurati esclusivamente alla prestazione indicata nel contratto o all'atto dell'affidamento dell'incarico. I pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto se non per motivi inerenti al contratto o all'incarico.

5. Rapporti con i clienti e fornitori

SKF intende perseguire la propria attività d'impresa attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità, nell'osservanza della normativa posta a tutela della leale concorrenza.

SKF riconosce che l'apprezzamento di chi richiede i prodotti della Società è di primaria importanza per il successo dell'attività d'impresa. Per tale motivo SKF si impegna a fornire prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente con riferimento non solo alla qualità ma anche alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Nei rapporti di fornitura di beni SKF si attiene ai principi del Codice Etico ed alle procedure aziendali. In questo contesto e nell'osservanza di tali norme, la Società si impegna a procedere alla selezione dei fornitori nell'osservanza dei criteri di qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza ovvero di altri criteri valutabili in termini oggettivi, imparziali e trasparenti, evitando favoritismi al fine di ottenere qualsiasi tipo di vantaggio per SKF.

6. Rapporti con gli azionisti

6.1 Patrimonio

SKF si impegna a proteggere il proprio patrimonio, in tutte le sue componenti, in modo da evitare perdite, furti e danneggiamenti.

I beni facenti parte del patrimonio di SKF possono essere utilizzati unicamente per ragioni connesse all'attività di impresa e in nessun caso per attività illegali.

6.2 Trasparenza verso il mercato

SKF assicura la piena trasparenza delle scelte effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa, offrendo tutta l'informazione necessaria affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del capitale investito.

Le comunicazioni finanziarie della Società devono rispettare la normativa vigente e devono essere predisposte in modo da risultare comprensibili, esaustive e tempestive.

6.3 Attività contabili

SKF si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati dalla Società.

Nell'attività di contabilizzazione i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure aziendali, conservando la documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione riducendo la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

I dipendenti e i collaboratori devono agire con trasparenza nei rapporti con la Società di Revisione incaricata e dei Sindaci nonché prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e controllo di tale Società e dei Sindaci.

6.4 Controllo interno

SKF promuove la sensibilizzazione dei dipendenti in relazione all'importanza del sistema dei controlli interni e del rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali.

La Società garantisce che l'organizzazione e l'attività degli addetti al controllo interno si svolga nella più ampia autonomia e nel rispetto dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza, correttezza nonché di quelli contenuti nel presente Codice.

I dipendenti e collaboratori di SKF sono tenuti a collaborare alla corretta definizione ed al più efficiente funzionamento del sistema di controllo impegnandosi a segnalare situazioni di conflitto di interessi della funzione di controllo ed a diffondere i principi promossi da tale funzione.

I dipendenti e i collaboratori di SKF sono tenuti a prestare la massima collaborazione nelle attività di controllo esercitate da Sindaci e Società di Revisione fornendo, con un comportamento onesto e corretto, ogni documento necessario all'espletamento della loro attività.

7. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, SKF rispetta in maniera rigorosa la normativa nazionale e comunitaria e le procedure aziendali.

Le relazioni di SKF con la Pubblica Amministrazione, o con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti di ogni genere con la Pubblica Amministrazione o con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico sono riservati unicamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i dipendenti e i collaboratori di SKF non devono in alcun modo cercare di influenzare le decisioni dell'istituzione pubblica interessata al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio dei pubblici funzionari, offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, opportunità di lavoro e/o commerciali, omaggi, denaro, favori ed utilità di ogni genere.

Nei rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo SKF agisce, nel rispetto del ruolo istituzionale delle stesse, eseguendo richieste e prescrizioni con la massima sollecitudine, collaborazione e trasparenza.

8. Rapporti con i concorrenti

SKF contrasta e respinge qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni confidenziali relative a propri concorrenti sul mercato.

La Società rispetta la vigente normativa in materia di antitrust e di leale concorrenza e si impegna a non intraprendere iniziative che possano costituire violazioni di tale normativa (quali quelle volte a spartire mercati, a limitare la produzione o la vendita, a fissare prezzi con i concorrenti, ecc.)

Nell'ambito della concorrenza leale, SKF si impegna a non violare diritti di terzi relativi alla proprietà intellettuale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, brevetti e diritti d'autore.

9. Rapporti con la comunità

SKF si impegna ad esercitare la propria attività di impresa nel rispetto degli interessi della collettività anche sostenendo iniziative di valore culturale e sociale.

9.1 Tutela dell'ambiente

SKF si impegna a svolgere la propria attività d'impresa garantendo uno sviluppo ecologicamente sostenibile. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente, nel rispetto della vigente normativa, SKF programma le proprie attività in modo da bilanciare la propria iniziativa economica e le imprescindibili esigenze ambientali.

9.2 Sindacati e partiti

SKF non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali ed a loro rappresentanti e candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

9.3 Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa

SKF intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegate. Tali rapporti devono essere improntati a principi di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.

I dipendenti e collaboratori di SKF non possono fornire informazioni ad organi di informazione di massa senza la preventiva e specifica autorizzazione delle funzioni competenti.

Le informazioni e comunicazioni relative alla Società devono essere accurate, complete, veritiere, trasparenti e tra loro omogenee. SKF respinge e contrasta ogni forma di disinformazione e diffusione non accurata e precisa di notizie relative alla Società e si impegna ad assumere le attività necessarie volte a tutelare la propria immagine e l'accuratezza dell'informazione a sé relativa.

10. Conflitto di interessi

I dipendenti, collaboratori e amministratori di SKF devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel rispetto delle norme del Codice.

I rapporti con potenziali od attuali partner commerciali, clienti, fornitori o terzi non devono influenzare l'imparzialità e correttezza di giudizio di SKF.

Ogni situazione che può costituire o far sorgere un possibile conflitto di interessi deve essere segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente deve altresì informare il suo immediato superiore per iscritto nel caso in cui collabori in modo continuativo con un'impresa non facente parte del gruppo SKF ovvero nel caso in cui abbia relazioni di natura finanziaria, commerciale, professionale, familiare o sociale con partner commerciali, clienti o fornitori della Società che possano influenzare l'imparzialità del suo giudizio.

10.1 Rapporti di lavoro

I dipendenti e i collaboratori di SKF non possono prestare attività lavorativa o ricevere pagamenti da partner commerciali, clienti e fornitori di SKF, senza la preventiva approvazione della Società.

Ogni attività lavorativa esterna, a quella prestata nell'ambito di SKF, deve essere tenuta strettamente separata dal rapporto di lavoro intrattenuto con la Società e non può avere effetti negativi sull'attività in SKF.

10.2 Rapporti familiari

I dipendenti, collaboratori e amministratori di SKF non devono utilizzare la propria influenza personale al fine di procurare delle opportunità commerciali, vantaggi o favori per SKF da parte di società o della Pubblica Amministrazione in cui sono impiegati membri della propria famiglia.

10.3 Investimenti

Gli investimenti dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società non devono influenzare l'imparzialità di giudizio di SKF.

I dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società non possono trarre alcun vantaggio patrimoniale, diretto od indiretto, dall'utilizzo di informazioni riservate di cui vengono a conoscenza per motivi di lavoro.

10.4 Omaggi

SKF si impegna a selezionare i soggetti con cui intrattiene o intende intrattenere rapporti commerciali in modo completamente imparziale e nel rispetto della normativa vigente nonché dell'interesse della Società.

Per tale motivo i dipendenti, collaboratori e amministratori di SKF, nell'esercizio dei loro doveri, non devono richiedere od accettare da alcuna persona o società omaggi, agevolazioni o favori che vanno oltre la comune cortesia in uso nella pratica commerciale.

In nessun caso i dipendenti, collaboratori e amministratori della Società possono accettare denaro.

Nelle situazioni in cui può essere impossibile o particolarmente scortese rifiutare o riconsegnare un omaggio occorre consultare l'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e amministratori di SKF possono corrispondere omaggi unicamente nel rispetto delle procedure aziendali. La corresponsione di omaggi non deve in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società e non deve essere finalizzata ad acquisire vantaggi in maniera impropria.

11. Vigilanza sull'applicazione del codice etico e conseguenze della sua violazione

11.1 Organismo di Vigilanza

SKF ha costituito al proprio interno un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'Organismo di Vigilanza è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di comportamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché quello di provvedere al suo costante aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e di curarne l'applicazione e l'aggiornamento. A tal fine l'Organismo deve attivarsi, tramite le funzioni aziendali competenti, a prevenire o reprimere le violazioni del Codice Etico.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle funzioni o strutture dallo stesso utilizzate sono riservate e non devono essere divulgate, se non nei casi previsti dalla vigente normativa.

11.2 Segnalazioni relative a violazioni del Codice

I dipendenti e i collaboratori di SKF nonché i terzi che intendono segnalare una violazione del Codice Etico devono seguire la procedura prevista dal paragrafo 4.2 del Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Disciplina adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

SKF contrasta e respinge ogni forma di discriminazione o ritorsione nei confronti di dipendenti, collaboratori o terzi che hanno segnalato una violazione del Codice.

Ogni segnalazione infondatamente presentata rappresenta una violazione del Codice Etico.

11.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Codice Etico da parte di amministratori di SKF, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi della normativa vigente quali, se del caso, la convocazione dell'assemblea e la proposta, in quella sede, della revoca dell'amministratore e dell'azione di responsabilità.

11.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico, da parte di dipendenti della Società, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. ed illecito disciplinare.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dall'articolo 23 del CCNL degli addetti all'industria metalmeccanica privata e di installazione di impianti, e sono irrogate in maniera proporzionale alla gravità della violazione.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della direzione Risorse Umane.

11.5 Sanzioni nei confronti dei collaboratori, consulenti e controparti contrattuali

SKF può risolvere i rapporti contrattuali di collaboratori, consulenti e controparti contrattuali che pongono in essere comportamenti che violano le previsioni del Codice Etico, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ove da tale comportamento derivino danni per la Società anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.